SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 1416

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIBERTONI, SPERONI, MANARA e BOSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1993

Modifiche alla legge-quadro sul volontariato
(legge 11 agosto 1991, n. 266)

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1850)

ONOREVOLI SENATORI. – Il decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, recante misure urgenti per la finanza pubblica, reca alcune disposizioni che riguardano l'assunzione del personale scolastico, la proroga delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami relative al personale direttivo e docente e l'utilizzazione del personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive del personale appartenente a ruoli con situazioni di soprannumerarietà.

Tali disposizioni vengono peraltro ad incidere gravemente sulla continuità di alcune importanti iniziative intraprese per la prevenzione e la rimozione di fenomeni di dispersione scolastica, che sono tra i fattori non secondari del degrado sociale di molte zone del nostro Paese.

Si tratta di zone in cui, fra l'altro, è alto il rischio della criminalità diffusa e della cosiddetta microcriminalità. Ed è evidente, d'altra parte, l'incidenza di tali fenomeni sul nesso innegabile che vi è tra capacità di resistenza a motivazioni ed a spinte a comportamenti devianti e grado e qualità della formazione scolastica conseguita, così come non può esservi dubbio, ormai, che i fenomeni di evasione e dispersione scolastica costituiscono soprattutto i primi fattori di aggregazione dei giovani, a partire già dalle prime fasce di età, alla criminalità organizzata (mafiosa, camorristica, eccetera).

È un problema, quello della dispersione scolastica, che da lungo tempo – e soprattutto con il radicarsi, in alcuni ambiti geografici e sociali, di culture basate sul rifiuto dei valori dello Stato e della comunità civile – si è imposto all'attenzione di tutti coloro che hanno responsabilità istituzionali nel campo della promozione sociale e dell'educazione e del quale ha incominciato a farsi carico anche il legislatore, con il recente decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35. L'articolo 8, commi 2 e 3, di tale provvedimento prevede, infatti, un programma triennale di interventi, articolati nel territorio, volti alla realizzazione della migliore qualità dell'offerta educativa, con particolare riguardo al graduale superamento dei fenomeni di evasione dall'obbligo scolastico, di ripetenza e di interruzione della frequenza scolastica, di ritardo nel corso degli studi e di abbandono della scuola, soprattutto nelle aree di maggior disagio scolastico. Orbene, non può non convenirsi che sarebbe innanzitutto contraddittorio, per non dire pregiudizievole, rispetto al raggiungimento di tali obiettivi, pervenire all'interruzione di attività che si muovono proprio nella direzione di quelle finalità che la norma citata intende conseguire. È necessario quindi assicurare la prosecuzione di tali attività che, come già detto, sono messe gravemente a rischio dalle disposizioni limitative introdotte con il citato decreto-legge n. 155 del 1993.

Ma la prosecuzione delle attività in questione deve anche essere occasione, in vista della definizione del programma triennale di interventi di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 35 del 1993, per una maggiore qualificazione degli stessi progetti in corso di realizzazione, secondo un modello operativo di intervento quale si è venuto via via configurando sulla scorta dell'esperienza. A ciò può pervenirsi attraverso una più razionale e mirata utilizzazione del personale che ha acquisito, nel settore, un considerevole patrimonio di capacità metodologico-operative. L'attività di tale personale potrà cioè essere dedicata essenzialmente e soprattutto all'individuazione delle situazioni

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Le amministrazioni pubbliche, nell'attivazione delle convenzioni di cui al presente articolo, devono dare priorità a quelle relative al sostegno e alla promozione di interventi innovativi, anche a carattere sperimentale, in funzione di bisogni emergenti».

Art. 2.

1. Al comma 1, dell'articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sono aggiunte, in fine, le parole: «e da ogni altro onere fiscale».

2. Al comma 1-*ter* dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, introdotto dal comma 3 dell'articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, le parole: «senza interruzione da almeno due anni» sono soppresse e la parola: «relativi» è sostituita dalle parole: «derivanti dalla assicurazione».

3. Il comma 4, dell'articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, è sostituito dal seguente:

«*4*. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive impiegati per il perseguimento di fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) ed all'imposta locale sui redditi (ILOR)».

4. All'articolo 8, della legge 11 agosto 1991, n. 266, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«*4-bis*. I redditi derivanti dal possesso di immobili, le cui rendite sono destinate al

conseguimento delle finalità istituzionali, sono esenti da ogni imposta e tassa a carico delle organizzazioni stesse.

4-ter. Le organizzazioni di volontariato possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo solo se iscritte ai registri di cui all'articolo 6 della presente legge.

4-quater. Le operazioni derivanti da acquisti di attrezzature, strumenti e macchinari utili ai fini dello svolgimento dell'attività delle organizzazioni di volontariato non sono assoggettate al regime IVA».